

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 115 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 115

*Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.****115. 1.** Possa, Alessandro Rubino.*Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del Gruppo AN.****115. 2.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.**(A.C. 7328-bis-B – sezione 99)**

ARTICOLO 116 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO XVIII

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

ART. 116.

(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare).

1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati se-

condo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.

2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.

3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;

b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002

e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « dieci », dopo le parole: « della programmazione economica, » è inserita la seguente: « due » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001 »;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti

sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure pre-

viste alle lettere *a)* e *b)* del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanziona-

toria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati

dalla Direzione provinciale del lavoro — Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera *a)*, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del pre-

sente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« ART. 37 — (*Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria*) — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario ».

20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal

titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 100)

**ARTICOLO 117 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 117.

(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « o di altro Stato membro dell'Unione europea »;

2) alla lettera c), dopo le parole: « dipendenza nel territorio nazionale » sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea »;

b) all'articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.

3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2001, al

versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 »;

c) all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: « a tempo indeterminato » sono sostituite dalle seguenti: « a tempo determinato »;

d) all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole: « derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5-bis) è aggiunto il seguente:

« 5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici ».

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « idonee strutture organizzative » sono aggiunte le seguenti: « nonché le modalità di accreditamento dell'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l'attività, anche estesa all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell'azienda, di

tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi all'impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale.

1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalità concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.

1-quater. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova attività. »;

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni. »;

d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero l'attività di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4 »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l'autorizzazione all'eser-

cizio dell'attività di mediazione nonché l'accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nei rispettivi elenchi. »;

f) al comma 5, dopo le parole: « di autorizzazione » sono inserite le seguenti: « ovvero di accreditamento », la parola: « trenta », ovunque ricorra, sostituita dalla seguente: « quindici » e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero dell'accREDITAMENTO »;

g) al comma 6, all'alinea, dopo le parole: « dell'autorizzazione » sono inserite le seguenti: « ovvero dell'accREDITAMENTO » e alle lettere *a)* e *c)* sono premesse le seguenti parole: « con riferimento alle società di mediazione, »;

h) al comma 7, lettera *a)*, dopo la parola: « biennale » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero da titoli di studio adeguati »;

i) ai commi 8 e 10, la parola: « mediazione » è sostituita dalle seguenti: « cui ai commi da 1 a 1-ter »;

l) al comma 11, la parola: « mediazione » è sostituita dalle seguenti: « cui ai commi da 1 a 1-ter » e dopo la parola: « autorizzazione » sono inserite le seguenti: « ovvero dell'accREDITAMENTO »;

m) al comma 12, alla lettera *b)* dopo la parola: « autorizzazione » sono inserite le seguenti: « ovvero dell'accREDITAMENTO » e alla lettera *d)* sono premesse le parole: « con riferimento alle società di mediazione, »;

n) al comma 13, le parole: « alla mediazione di manodopera » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero accREDITATI »;

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 del presente articolo, relativa-

mente ai criteri per l'accreditamento. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale possono svolgere la medesima alle condizioni di cui al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui al presente comma, formulando una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10.

5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunità montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stanziata, nell'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 117 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 117

Al comma 3, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis.

117. 1. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

117. 2. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il capoverso 1-quater.

117. 3. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quater, sopprimere le parole: ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surrogati il datore di lavoro.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

117. 4. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, lettera b), capoverso sopprimere le parole: singoli e collettivi.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

117. 5. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, lettera b), sopprimere la lettera c).

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

117. 6. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere la lettera e)

117. 8. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, lettera f), sopprimere: le parole: dell'autorizzazione, sono inserite le seguenti: ovvero di accreditamento.

117. 9. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: dopo le parole: dell'autorizzazione, sono inserite le seguenti: ovvero dell'accreditamento.

117. 10. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, lettera b), sopprimere la lettera h).

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

117. 7. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole: e dopo la parola: autorizzazione, sono inserite le seguenti: ovvero dell'accreditamento.

117. 11. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, lettera m), sopprimere le seguenti parole: alla lettera b) dopo le parola: « autorizzazione » sono aggiunte le seguenti: ovvero di accreditamento.

117. 12. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere la lettera n).

117. 13. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. Viene revocata l'autorizzazione all'esercizio, e l'accreditamento, alle agenzie locali delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali siano state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 3 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, e qualora siano ema-

nati provvedimenti definiti della magistratura contro il datore di lavoro temporaneo per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

117. 15. Malavenda.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 101)

ARTICOLO 118 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 118.

(Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo).

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati « fondi ». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti può essere istituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, nella misura del 100 per cento del progetto nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consi-

glio, del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita altresì la vigilanza sulla gestione dei fondi.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all'INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, concessa con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso. Gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e degli aderenti a ciascuno di essi.

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 118 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 118.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: nella misura del 100 per cento del progetto nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree *con le seguenti* nella misura del 100 per cento nelle regioni cui è applicabile l'obiettivo 1, 2, nuovi 3 e 4 del regolamento CE.

Segue compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 6.

118. 1. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: nelle aree depresse *fino a:* nelle altre aree.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Nord Padania.

118. 2. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: le parole: nella misura del 50 per cento con le seguenti: nella misura dell'80 per cento.

Segue compensazione Gruppo Lega Nord Padania.

118. 3. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro del lavoro, ogni sei mesi, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sulla gestione dei fondi medesimi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

118. 4. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 12, lettera a) sopprimere le parole: in via prioritaria e concordati tra le parti sociali.

118. 5. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 14.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

118. 6. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 102)

**ARTICOLO 119 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 119.

(Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza con par-

ticolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere mille unità di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.

2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.

3. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende ».

4. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 119 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 119.

(Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Il comma 2 è soppresso.

Seguono compensazioni F.I.

119. 1. Possa, Alessandro Rubino.

Il comma 4 è soppresso.

Seguono compensazioni Forza Italia.

119. 3. Possa, Alessandro Rubino.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 103)

ARTICOLO 120 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 120.

(Riduzione degli oneri sociali).

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.

2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti

nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.

3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 120 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 120.

Al comma 2, sostituire: 0,4 con: 0,5.

Segue compensazione del gruppo Lega Nord Padania n. 1.

120. 1. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del gruppo F.I.

120. 2. Possa, Alessandro Rubino.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 104)

ARTICOLO 122 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 122.

(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli).

1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i colti-

vatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 122 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 122.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 122.

(Interventi per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli).

1. I datori di lavoro agricolo, in caso di assunzione contemporanea di due o più operai a tempo determinato, possono effettuare, in deroga alle norme sul registro d'impresa, un' unica comunicazione di assunzione cumulativa da inviare entro 5 giorni non festivi alla sede INPS territorialmente competente, che provvede a trasmetterla alla Sezione Circostrizionale per l'Impiego e per il Collocamento in agricoltura.

2. Le disposizioni che prevedono il divieto totale o parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente, non si applicano ai titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli.

3. Le seguenti categorie di lavoratori agricoli sono assicurate solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

a) lavoratori titolari di pensione;

b) studenti, casalinghe ed altri lavoratori non professionali, che svolgono un numero di giornate di lavoro non superiore

a 50 nell'anno, da adibire alle attività di raccolta e ad altre attività che non richiedono particolare qualificazione.

4. Per i lavoratori di cui al comma 3, i rispettivi datori di lavoro sono tenuti a versare unicamente il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

5. Ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 3 e per le attività ivi previste sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive integrazioni e modificazioni.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche ai lavoratori dipendenti che, previa autorizzazione del datore di lavoro, partecipano ad operazioni di vendemmia.

7. Ai fini di cui al comma 6, il periodo utile per le operazioni di vendemmia è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

122. 1. De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collarini, Marras.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. Ai fini della raccolta dei prodotti agricoli aziendali, gli imprenditori agricoli, così come definiti dall'articolo 2135 del codice di procedura civile possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado, per un periodo complessivo nel corso dell'anno, la cui durata varia in relazione agli orientamenti produttivi prevalenti a livello locale. I criteri in base ai quali definire la durata del suddetto periodo sono fissati con decreto del Mini-

stro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La definizione, a livello locale, dei periodi dell'anno durante i quali gli imprenditori agricoli possono valersi delle disposizioni di cui al presente agricolo è compito delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 2. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In sede di sperimentazione e per un periodo di cinque anni, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli, ottenuti nell'azienda da essi condotta, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 3. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In sede di sperimentazione e per un periodo di cinque anni, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli, ottenuti nell'azienda da essi condotta, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un

periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 4. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In sede di sperimentazione e per un periodo di cinque anni, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli, ottenuti nell'azienda da essi condotta, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 5. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In sede di sperimentazione e per un periodo di quattro anni, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli, ottenuti nell'azienda da essi condotta, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 6. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In sede di sperimentazione e per un periodo di quattro anni, gli imprenditori

agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli, ottenuti nell'azienda da essi condotta, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 7. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In sede di sperimentazione e per un periodo di quattro anni, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli, ottenuti nell'azienda da essi condotta, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 8. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In sede di sperimentazione e per un periodo di tre anni, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli, ottenuti nell'azienda da essi condotta, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 9. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In sede di sperimentazione e per un periodo di tre anni, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli, ottenuti nell'azienda da essi condotta, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 10. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In sede di sperimentazione e per un periodo di tre anni, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli, ottenuti nell'azienda da essi condotta, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 11. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In sede di sperimentazione e per un periodo di cinque anni, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli, ottenuti nell'azienda da essi condotta, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo oc-

casionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 12. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In sede di sperimentazione e per un periodo di quattro anni, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli, ottenuti nell'azienda da essi condotta, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 13. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. In sede di sperimentazione e per un periodo di tre anni, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli, ottenuti nell'azienda da essi condotta, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 14. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli aziendali, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in

materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 15. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. Gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli dell'azienda da essi condotta possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 16. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli aziendali, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro agricolo occasionale, di collaborazioni occasionali, anche a titolo gratuito, da parte di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a otto mesi.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.

122. 17. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli imprenditori agricoli, per la raccolta dei prodotti agricoli aziendali, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente in